

Sisma in Abruzzo, spese per gli immobili d'impresa danneggiati Ulteriori chiarimenti sul trattamento fiscale

Le spese di riparazione degli immobili d'impresa, danneggiati o distrutti dal terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, non vanno dedotte obbligatoriamente nel limite del 5 per cento. I costi di questa natura, infatti, se sono capitalizzati nel costo di beni strumentali ammortizzabili, partecipano al reddito fiscale sotto forma di quote d'ammortamento più alte. Questa precisazione è contenuta nella circolare n. 50/E, diffusa oggi, con la quale l'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema della ripresa degli adempimenti e dei versamenti post-sisma con particolare riferimento agli immobili delle imprese, inclusi i contributi ricevuti per le riparazioni dei danni.

Deduzione da derivazione – In generale non sussiste alcun obbligo di ricomprendere ogni spesa, sostenuta per le riparazioni dei beni strumentali delle imprese colpite dal sisma, fra quelle deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni ammortizzabili (con l'eccedenza poi deducibile in un massimo di 5 anni). Anche in questa ipotesi, infatti, possono applicarsi le regole ordinarie in materia, secondo cui il vincolo del 5 per cento scatta solo per i costi che in contabilità non sono stati portati direttamente a incremento del bene riparato.

Contributo da costo – In mancanza di indicazioni specifiche contenute nella legge agevolativa, il contributo è considerato "in conto impianti" quando la spesa di riparazione e ripristino è stata capitalizzata. In ogni caso, ricorda l'Agenzia, i contributi concessi per la riparazione degli immobili non abitativi, danneggiati o distrutti dal sisma, non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef, Ires e Irap, così come stabilito dal decreto legge 39/2009 ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").

Il testo completo della Circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all'interno della sezione "Normativa e prassi". Su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo d'approfondimento sul tema.

Roma, 10 novembre 2011